

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

La legge regionale n. 20 del 2011, corrispondentemente al mutato contesto normativo nazionale ed europeo, interviene in modifica della legge regionale n. 30 del 98 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale” e della legge regionale n. 3 del 99 “Riforma del sistema regionale e locale”.

In forza di questa novella legislativa, restano di competenza regionale, la programmazione, la progettazione dei servizi e il potere sanzionatorio. Il Prit dovrà essere depositato presso le sedi dell'Assemblea e delle Province per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso della sua adozione sul Burert; l'avviso dovrà essere pubblicato anche su almeno un quotidiano a diffusione regionale e sulle apposite sezioni dei siti istituzionali della Regione e delle Province. La Regione mantiene inoltre il compito di definire i bacini ottimali per la progettazione e l'affidamento dei servizi.

Per il **trasporto ferroviario**, vengono recepite le prescrizioni di durata massima dei contratti di servizio previste dal Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007: l'affidamento dei servizi di trasporto passeggeri potrà avere la durata di 15 anni - prorogabili del 50%- eliminando l'attuale tetto di 9 anni, con l'obiettivo di favorire gli investimenti a lungo termine e consentire tempi di ammortamento adeguati all'acquisto di nuovi treni.

Viene inoltre disciplinato il trasferimento di beni patrimoniali e di materiale rotabile funzionali alle attività operative.

Viene separata la Fer srl in due distinte società. La prima, “in house” a prevalente capitale regionale e totale capitale pubblico (Regione ed Enti locali), opera in regime di concessione e ad essa viene affidata la gestione della rete infrastrutturale. Al gestore della rete sarà attribuita anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi. Alla seconda società, si attribuiscono funzioni ed attività legate al servizio di trasporto. Per l'affidamento del servizio ferroviario di interesse regionale si procede con bando di gara europea, aggiudicando secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si rafforza anche il ruolo del Comitato degli utenti del servizio ferroviario.

Circa il **trasporto pubblico locale**, invece, le modifiche riguardano la durata del contratto con le aziende: da 9 a 10 anni -prorogabili del 50%- al fine, ancora, di consentire tempi di ammortamento adeguati alle spese sostenute.

Al fine di rendere meno rigida l'organizzazione dei servizi di trasporto locale, gli atti preparatori della gara e i contratti di servizio dovranno garantire massima trasparenza su ammissibilità ed estensione del sub-affidamento dei servizi.

Si riscontrano interventi volti a recepire l'esperienza della mobilità intermodale ed integrata e i conseguenti risvolti sui titoli di viaggio e sulle sanzioni.

Di rilievo, ancora, che a decorrere dal 2014 la Giunta determinerà il contributo chilometrico per i servizi minimi, comprensivo delle risorse previste per i rinnovi contrattuali, tenuto conto dei costi medi per l'esercizio dei servizi stessi, nonché della specificità dei diversi bacini.

Si evidenzia altresì che la Giunta dovrà superare gradualmente il concetto della spesa storica, individuando nuovi criteri di premialità/penalità su cui basare gli incentivi da destinare all'attuazione della programmazione locale, così da favorire le gestioni più virtuose.

La legge rivolge poi attenzione alla **viabilità stradale** riservando alla Regione le funzioni relative alla pianificazione e programmazione della rete viaria di interesse regionale, oltre che il coordinamento delle funzioni attribuite alle Province. La Regione provvede altresì allo stanziamento per la rete viaria delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione, oltre che allo stanziamento di risorse aggiuntive proprie della Regione.

Con riguardo alla viabilità stradale, sono infine promossi progetti innovativi di condivisione degli autoveicoli privati (car-sharing e car-pooling).